

## **Proposta di legge**

Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per governo del territorio)

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera m) dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per governo del territorio).

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire omogeneità ed uniformità nell'ambito del territorio regionale:

- a) è necessario prevedere che sia la Regione a stabilire, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le definizioni tecniche che i comuni debbono applicare nel regolamento edilizio, nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico, nei piani complessi di intervento, nonché nei piani attuativi;
- b) è opportuno stabilire termini per l'adeguamento al regolamento regionale, da parte dei comuni, degli strumenti e degli atti di cui al punto 1., prevedendo altresì, in caso di mancata ottemperanza, l'adeguamento automatico degli stessi.

### **Art. 1**

Modifiche all'articolo 144 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per governo del territorio) è sostituito dal seguente:

### **“Art. 144**

**Unificazione dei parametri e delle definizioni**

1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all'articolo 52.

2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.

3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all'articolo 52 ai contenuti del regolamento regionale nei termini stabiliti dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all'articolo 52.”